

DE BERTI ■ JACCHIA

De Berti Jacchia Franchini Forlani
studio legale

L'incerto futuro giuridico della Catalogna nello scenario dell'Unione Europea

Roberto A. Jacchia

Davide Scavuzzo

Sara Capruzzi

L'indipendentismo catalano odierno è un movimento politico che aspira ad ottenere la separazione della Catalogna dalla Spagna, formando un nuovo Stato sovrano all'interno dell'Unione Europea. Ha radici profonde, ed è imprescindibile un inquadramento storico per comprenderne le ragioni e le prospettive.

La costituzione della *Generalitat de Catalunya*¹, organismo permanente con rappresentanti dei tre "bracci" delle *Cortes* (ecclesiastico, militare, popolare) con sede a Barcellona, risale al XIV secolo. Non è di molto successiva la fine del principato di Catalogna e la sua sottoposizione alla Corona di Castiglia e alla dinastia dei Borboni destinata, con alterne vicende, a durare fino ad oggi. Nel XVIII secolo, Carlo III di Borbone fece concessioni politico-economiche ai catalani, che portarono alla rinascita di aspirazioni autonomiste e separatiste. Nasce così il catalanismo, che, tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento, oppose al centralismo spagnolo l'idea della *Nacionalitat* catalana.

Dal catalanismo ebbe origine, nel 1901, la *Lliga* regionalista, partito politico di destra che avviò un processo di autonomia a seguito del quale nel 1914 fu riconosciuta dal Governo centrale, la *Mancomunitat de Catalunya*, organo politico-amministrativo superprovinciale, poi soppresso nel 1925 dal dittatore *Miguel Primo De Rivera*. Nel 1931, la Sinistra Repubblicana di Catalogna (*Esquerra republicana de Catalunya*, ERC), che sosteneva la piena indipendenza dei Paesi catalani, vinse le elezioni e proclamò la Repubblica Catalana, poi cessata con la costituzione della Seconda Repubblica Spagnola². Durante la sua esistenza, era stato creato un Governo regionale autonomo e varato uno statuto di autonomia, approvato dai catalani in un *referendum* e poi sancito dal Parlamento spagnolo nel settembre 1932.

Di indipendenza catalana non si parlò più dopo la guerra civile del 1936, che aveva visto la Catalogna allineata con il Sud del Paese, repubblicano e politicamente su posizioni filo-sovietiche, contrapposto al Nord monarchico, falangista prima e poi franchista e supportato delle Potenze dell'Asse, che risultò vincitore. Seguirono decenni di regime franchista.

Con la fine della dittatura e il processo di democratizzazione della Spagna avviato dopo la morte di *Franco* nel 1975 e la reintroduzione della monarchia costituzionale sotto la dinastia dei Borboni in persona del Re *Juan Carlos II*, fu ricostituita la *Generalitat de Catalunya* e fu varato uno statuto di autonomia, entrato in vigore nel 1980.

Nel 2006 venne approvato un nuovo Statuto di Autonomia (*Estatut d'Autonomia de Catalunya*)³, che attribuiva alla *Generalitat* prerogative in campo fiscale, giudiziario e amministrativo, oltre alla facoltà di inviare un rappresentante alle riunioni europee in cui si discuteva di questioni riguardanti la Catalogna. Alcuni articoli dello Statuto di Autonomia furono poi dichiarati incostituzionali dal Tribunale Costituzionale spagnolo, e vennero annullati. Ciò provocò forti proteste nel 2010 a cui seguirono nuove tensioni, culminate nella grande manifestazione del settembre 2012, nella quale si chiedeva al Governo catalano di avviare il processo verso l'indipendenza. L'allora presidente del Governo catalano *Antonio Mas* tentò di accelerare il percorso

¹ La *Generalitat de Catalunya*, o Governo della Catalogna, indica il sistema amministrativo-istituzionale della Comunità Autonoma della Catalogna.

² La Seconda Repubblica Spagnola fu proclamata il 14 aprile 1931, contestualmente alla partenza per l'esilio di re Alfonso XIII, ed ebbe termine il 1° aprile 1939, a seguito alla vittoria nella guerra civile dei ribelli nazionalisti guidati da *Francisco Franco*.

³ Lo Statuto di Autonomia della Catalogna fornisce la regolamentazione istituzionale di base della regione, definendo i diritti e gli obblighi dei cittadini catalani, le istituzioni politiche della nazionalità catalana, le loro competenze e relazioni con la Spagna, e il finanziamento del Governo di Catalogna. È stato approvato da un *referendum* del 18 giugno 2006 e sostituisce lo Statuto del 1980.

di autodeterminazione, annunciando un *referendum* sulla sovranità della Catalogna nel 2014 che fu dichiarato illegittimo dal Tribunale Costituzionale⁴. Il *referendum* ebbe nondimeno luogo, pur non avendo valore legale.

Nel novembre 2015 il Parlamento catalano ha ancora una volta dichiarato l'inizio del processo verso la costituzione di uno "Stato catalano indipendente sotto forma di repubblica"⁵.

Un nuovo *referendum* sull'indipendenza della Catalogna annunciato il 9 giugno 2017 si è svolto il 1° ottobre 2017⁶, nonostante fosse stato anch'esso dichiarato illegittimo dal Tribunale Costituzionale⁷, in quanto non conforme alla Costituzione e, in particolare, al suo articolo 2 che proclama l'"indissolubile unità della Nazione spagnola"⁸. Con un'affluenza di solo il 43% degli aventi diritto, il 90% dei votanti si è pronunciato a favore dell'indipendenza, il 7,8% ha espresso parere contrario.

* * *

I movimenti secessionisti mirano all'indipendenza territoriale di determinate regioni e nazionalità, che vengono comunemente ricondotte al diritto all'autodeterminazione dei popoli. Il concetto moderno di autodeterminazione può farsi risalire alla Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America del 4 luglio 1776. La sua evoluzione è stata poi fortemente condizionata dalle due guerre mondiali e, con la nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), alcuni presupposti riconducibili al principio dell'autodeterminazione vennero inseriti nella Carta delle Nazioni Unite del 1945, come ad esempio l'articolo 1, comma 2⁹. Tuttavia, è solo con la Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale, concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati emanata in conformità con la Carta delle Nazioni Unite¹⁰ del 1970, che il principio di autodeterminazione viene così esplicitato:

⁴ Tribunale Costituzionale, *Sentencia* 42/2014 del 25.03.2014, disponibile al seguente [LINK](#). La sentenza del Tribunale Costituzionale si snoda in tre passaggi fondamentali: l'ammissibilità del ricorso alla luce della natura giuridica oppure politica della Risoluzione 5/X del 23 gennaio 2013, del Parlamento della *Generalitat (Declaración de soberanía y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña)*; la compatibilità con la Costituzione del riconoscimento al popolo catalano dello *status* di soggetto sovrano; la costituzionalità del "diritto a decidere" della Catalogna. Per ulteriori informazioni si veda il seguente [LINK](#).

⁵ *Declaració d'inici del procés d'independència de Catalunya* del 09.11.2015, disponibile al seguente [LINK](#).

⁶ Si vedano: *Generalitat de Catalunya, 07.09.2017, Decret 139/2017, de 6 de setembre, de convocatòria del Referèndum d'Autodeterminació de Catalunya*, disponibile al seguente [LINK](#); *Generalitat de Catalunya, 06.09.2017, Llei 19/2017, del 6 de setembre, del referèndum d'autodeterminació*, disponibile al seguente [LINK](#).

⁷ Si vedano: *Recurso de inconstitucionalidad n.º 4334-2017, contra la Ley del Parlamento de Cataluña 19/2017, de 6 de septiembre, del Referèndum de Autodeterminación*, in *Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado*, 08.09.2017, disponibile al seguente [LINK](#); Tribunale Costituzionale della Spagna, *Providencia n. 4335-2017* del 06.09.2017, disponibile al seguente [LINK](#).

⁸ Costituzione Española, 1978, Articolo 2: "... *La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas...*". Il testo della Costituzione spagnola del 1978 è disponibile in lingua italiana al seguente [LINK](#).

⁹ L'articolo 1, comma 2, della Carta delle Nazioni Unite del 1945 stabilisce quanto segue: "... *I fini delle Nazioni Unite sono:*

(...)

2. *Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto del principio dell'eguaglianza dei diritti e dell'autodeterminazione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale...*".

¹⁰ UNGA Resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970.

“... [i]n base al principio dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione, principio consacrato nella Carta delle Nazioni Unite, tutti i popoli hanno il diritto di determinare il proprio assetto politico, in piena libertà e senza ingerenze esterne e di perseguire il proprio sviluppo economico, sociale e culturale, ed ogni Stato ha il dovere di rispettare tale diritto in conformità con le disposizioni della Carta...”.

Il documento appena citato era stato però pensato, scritto e proclamato in un periodo storico risalente, caratterizzato dai processi di decolonizzazione. La dottrina internazionalistica è sostanzialmente concorde nel ritenere che il diritto all’autodeterminazione esterna, cioè a creare un nuovo Stato indipendente attraverso la separazione di un determinato territorio dal suo Stato di appartenenza originaria, sia una prerogativa spettante solo alle popolazioni già colonizzate. Al di fuori del paradigma della decolonizzazione, il principio di autodeterminazione andrebbe ricondotto alla concessione di autonomie interne nello Stato di appartenenza, quali il diritto di creare un Parlamento e un Governo regionale, il diritto di parlare una lingua differente da quella ufficiale o altri diritti legati allo *status* delle minoranze. La possibilità di autodeterminazione esterna al di fuori dei processi di decolonizzazione ricorrerebbe soltanto in casi estremi, quali persecuzioni o gravi discriminazioni perpetrate dallo Stato di appartenenza¹¹. Non sembrano esistere veri e propri principi di diritto internazionale atti a legittimare giuridicamente di per sé la dichiarazione di indipendenza di un territorio secessionista. D'altronde, secondo il principio internazional-pubblicistico di effettività, la legittimazione giuridica di un’entità statale avviene solo con il riconoscimento del territorio che si è separato come nuovo Stato sovrano da parte degli altri Stati sovrani, che inizieranno a intrattenere col primo rapporti diplomatici e a riconoscere i suoi confini. Un esempio forse unico in epoca recente, è quello del Kosovo, di prevalente nazionalità albanese, che nel 2008 ha dichiarato l’indipendenza dalla Serbia. Nel caso del Kosovo c’era stato però un pronto e generalizzato riconoscimento da parte della comunità internazionale, pur con l’importante eccezione della Russia, storicamente atteggiata a potenza “protettrice” della Serbia. Un altro caso storico famoso, anche se di epoca meno recente e sorto in un contesto socio-politico totalmente diverso, è quello di Taiwan (Repubblica di Cina), separatasi unilateralmente dalla “madre patria” (Repubblica Popolare Cinese) negli anni '50 dello scorso secolo, che rimane tuttora priva di riconoscimento diplomatico, ma la cui “effettività” come Stato sovrano è, sul piano dei rapporti economici internazionali e del funzionamento dell’organizzazione statale, indiscutibile.

* * *

La Commissione Europea e le istituzioni europee in genere hanno mantenuto un basso profilo, sia nella fase precedente all’ultimo *referendum* sull’indipendenza catalana, che in seguito al suo controverso svolgimento. Muovendo dalla premessa che la questione riguardasse l’ordinamento interno spagnolo, la Commissione si è sempre astenuta dal commentare o prendere posizione, sino a quando non si è trovata costretta a manifestarsi a seguito delle crescenti pressioni dell’opinione pubblica. La Commissione ha dunque emanato il 2 ottobre 2017, un breve comunicato stampa in cui ha ribadito l’illegalità del *referendum* catalano ai sensi della Costituzione spagnola ed ha espresso fiducia nelle capacità del Primo Ministro

¹¹ Si veda diffusamente: Milena Sterio, *Do Kurds Have the Right to Self-Determination and/or Secession?*, Opinion Juris. Disponibile al seguente [LINK](#).

spagnolo di risolvere la situazione con mezzi pacifici¹². La Commissione ha inoltre invitato le parti al dialogo e al ripudio della violenza ed ha sottolineato l'importanza dei valori dell'unità e della stabilità politica, ricordando che la decisione di un territorio di separarsi dallo Stato Membro di cui fa parte comporterebbe necessariamente la sua uscita dall'Unione Europea.

La posizione politica assunta dall'Unione nel caso della Catalogna non è dissimile da quella assunta sul *referendum* per l'indipendenza del Kurdistan celebrato il 25 settembre 2017 ed i cui risultati, come nel caso spagnolo, mostravano una prevalenza di votanti favorevoli all'indipendenza intorno al 90%. In tale occasione l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, *Federica Mogherini*, ha affermato il sostegno all'unità, sovranità e integrità territoriale dell'Iraq, ribadendo che le azioni unilaterali sono controproducenti ed andrebbero evitate¹³.

Va, poi, ricordato che l'Unione Europea è un'organizzazione internazionale formata da Stati sovrani, e che una presa di posizione forte su argomenti sensibili come l'integrità territoriale e la sovranità di un suo Stato Membro è ardua anche solo da immaginare. Ciò è tanto più vero in un contesto come quello in esame, in cui il Tribunale Costituzionale spagnolo si era già espresso sull'illegittimità del *referendum* indetto dalla *Generalitat* della Catalogna. Allo stesso tempo, i diritti e le libertà che l'Unione da sempre promuove ed il ruolo unificatore e di garanzia che le è proprio, impediscono alle sue istituzioni e ai suoi rappresentati di rimanere del tutto estranei agli eventi, senza divenire oggetto di critica dell'opinione pubblica, in particolare, in presenza di derive caratterizzate dall'uso della forza.

Nonostante gli inviti ricevuti da più parti a intervenire con maggiore determinazione, è prevedibile che la Commissione continuerà a svolgere un ruolo defilato, sostenendo il Governo di Madrid e invitando al dialogo e alla mediazione. Infatti, la Spagna non è l'unico Stato Membro sottoposto a pressioni indipendentiste da parte di regioni interne: si pensi, ad esempio, alla regione fiamminga in Belgio, alla Corsica in Francia, oppure ad altre regioni e nazionalità caratterizzate da forti specificità identitarie, culturali e linguistiche che ora non si presentano problematiche per la stabilità europea, ma che potrebbero diventarlo, come il Paese Basco in Spagna e l'Alto Adige/Sud Tirolo italiano. Anche gli altri Stati Membri, quindi, verosimilmente non avrebbero interesse a sostenere l'indipendenza catalana, per evitare possibili reazioni a catena che potrebbero alimentare le loro istanze indipendentiste interne.

* * *

Nell'assenza di una previsione esplicita nei Trattati fondativi dell'Unione Europea in merito alla procedura da seguire nell'eventualità in cui un territorio geograficamente appartenente ad uno Stato Membro raggiunga l'indipendenza, cessando di fare parte dello Stato Membro originario, si è soliti fare riferimento alla cosiddetta "dottrina Prodi".

Nel 2004, l'allora Presidente della Commissione Europea, *Romano Prodi*, nel rispondere ad una interrogazione scritta¹⁴ presentata dall'Europarlamentare *Eluned*

¹² Commissione Europea, *Statement on the events in Catalonia*, 02.10.2017, disponibile al seguente [LINK](#).

¹³ *Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini on the proposed Kurdish referendum in Iraq*, 19.09.2017, disponibile al seguente [LINK](#).

¹⁴ P-0524/04, interrogazione scritta di *Eluned Morgan* (PSE) alla Commissione del 12.02.2004: "La Commissione può confermare che se uno Stato membro dovesse dividersi, a seguito dell'indipendenza ottenuta democraticamente da una delle sue regioni, si applicherebbe il precedente dell'Algeria?"

La Commissione può spiegare esattamente cosa è successo nel caso algerino?

Morgan, in merito alle procedure da seguire in caso di separazione democratica di un territorio dallo Stato Membro a cui appartiene, dichiarò: “*Le Comunità europee e l’Unione europea sono state istituite dai corrispondenti trattati fra gli Stati membri. I trattati si applicano agli Stati membri (articolo 299 del trattato CE) [l’art. 299 TCE è stato in parte trasposto negli articoli 349 e 355 dell’attuale Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea – TFUE]. Ove una parte del territorio di uno Stato membro cessi di far parte di tale Stato, ad esempio perché tale territorio diventa uno Stato indipendente, i trattati non si applicano più a detto territorio. In altri termini, una regione che acquisisse l’indipendenza diverrebbe, in base a tale indipendenza, un paese terzo rispetto all’Unione e i trattati non si applicherebbero più sul suo territorio dal giorno dell’indipendenza.*”

Ai sensi dell’articolo 49 del trattato sull’Unione europea, ogni Stato europeo che rispetti i principi sanciti nell’articolo 6, paragrafo 1, di detto trattato può domandare di diventare membro dell’Unione. Una domanda del genere richiederebbe, nel caso in cui fosse accolta dal Consiglio, che si pronuncia all’unanimità, un negoziato per giungere ad un accordo fra lo Stato richiedente e gli Stati membri relativo alle sue condizioni di ammissione e agli adeguamenti ai trattati che tale ammissione comporta. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati membri e dallo Stato richiedente.”¹⁵

La dottrina appena esposta, da cui la Commissione non si è mai discostata, rende evidenti talune delle numerose problematiche che la Catalogna si troverebbe ad affrontare dichiarandosi indipendente in modo unilaterale.

A tal proposito, è utile un confronto con la questione scozzese. Il *referendum* sull’indipendenza della Scozia del 18 settembre 2014, conclusosi con una maggioranza di voti contrari, era stato convocato con il benestare del Governo di Londra. Nel caso di esito positivo, la Scozia avrebbe avviato le procedure per separarsi dal Regno Unito in modo democratico e consensuale e, una volta riconosciuto come Stato indipendente dal Regno Unito, era presumibile che il resto della comunità internazionale avrebbe seguito l’esempio di Londra, riconoscendo ufficialmente la Scozia come Stato sovrano e rendendo pertanto possibile il processo di adesione all’Unione Europea da parte del nuovo Stato scozzese. Questa lettura è stata nuovamente prospettata in seguito al *referendum* per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea del 23 giugno 2016.

Secondo la “dottrina Prodi”, la Catalogna non sta intraprendendo un processo d’indipendenza democratico, poiché il *referendum* e l’annunciata dichiarazione d’indipendenza a seguito dei suoi risultati, non sono avvallati né dal Governo spagnolo, profondamente contrario a questo percorso unilaterale, né dal Tribunale Costituzionale che, come visto, ha in più occasioni dichiarato illegittimi gli atti della *Generalitat* catalana sul piano giuridico. Ovvio conseguenza dell’attuale situazione è che il nascente Stato catalano non si vedrebbe riconosciuto come Stato sovrano dalla Spagna e, probabilmente, neppure dai restanti Stati Membri dell’Unione e dal resto della comunità internazionale, rendendo inesistente uno dei presupposti per l’accesso all’Unione Europea, ossia, la qualifica giuridica di Stato.

Ma, anche qualora la Catalogna venisse riconosciuta a livello internazionale come Stato sovrano, il suo ingresso nell’Unione Europea non sarebbe scontato. Infatti, la procedura per l’ammissione di un nuovo Stato Membro nell’Unione assegna ad ogni

La Commissione può confermare che, se una regione dovesse ottenere l’indipendenza, sarebbe tenuta ad uscire dall’UE e quindi presentare una sua candidatura?

Una candidatura di questo genere implicherebbe che vengano rinegoziati i trattati nel corso di una CIG e l’unanimità da parte di tutti i 25 Stati membri?”, disponibile al seguente [LINK](#).

¹⁵ P-0524/2004, risposta data da Sig. Prodi a nome della Commissione dell’01.03.2004, disponibile al seguente [LINK](#).

Stato Membro esistente un diritto di veto in seno al Consiglio (articolo 49, paragrafo 1, Trattato sull'Unione Europea – TUE), che nel caso di specie potrebbe essere esercitato non solo dalla Spagna, ma anche da altri Stati Membri politicamente interessati a scoraggiare le tendenze potenzialmente secessioniste all'interno dei propri confini.

La separazione dalla Spagna e l'esclusione dall'Unione comporterebbero per la Catalogna conseguenze economiche e sociali difficili finanche da immaginare. Le prime notizie di stampa hanno rivelato che importanti banche e imprese hanno già trasferito la propria sede altrove in Spagna o sono in procinto di farlo. Inoltre, il Governo di Madrid sembrerebbe in procinto di emanare misure per facilitare i trasferimenti sia delle imprese che dei cittadini che non volessero perdere la cittadinanza spagnola ed europea.

L'uscita dall'Unione comporterebbe infatti la perdita per i cittadini e le imprese delle libertà fondamentali garantite dall'Unione. La Catalogna non farebbe più parte dello Spazio *Schengen* e la libera circolazione delle persone senza controlli alle frontiere interne dell'Unione non sarebbe per la Catalogna più in vigore. È probabile l'istituzione di una frontiera fisica, o *hard border*, lungo i confini con la Spagna (oltre che con la Francia) che renderebbe gli spostamenti e i ricongiungimenti familiari più complessi. Inoltre cesserebbero di applicarsi allo Stato catalano tutti i trattati internazionali conclusi dall'Unione Europea con i Paesi Terzi relativi al libero scambio e all'Unione Doganale. L'*import* ed *export* dalla Catalogna verrebbe sottoposto, nel migliore dei casi, ai dazi tariffari previsti dall'Organizzazione Mondiale del Commercio, senza la possibilità per lo Stato nascente di concludere accordi e trattati internazionali con quei Paesi che non riconosceranno la Catalogna come Stato sovrano. La Catalogna uscirebbe dal Sistema Euro e dalla moneta unica, riservati agli Stati Membri, e dovrebbe istituire una propria banca centrale ed una valuta nazionale, destinata ad una immediata svalutazione, senza poter contare sul ruolo e gli interventi della Banca Centrale Europea. Cesserebbero il riconoscimento automatico dei diplomi e delle abilitazioni, e la libertà di movimento delle persone, delle imprese, dei capitali e degli investimenti. Le imprese catalane non potrebbero più partecipare al sistema del *procurement* pubblico europeo, uscirebbero dal sistema unificato della proprietà intellettuale e dal complesso sistema delle legislazioni e regolamentazioni tecniche armonizzate. Le imprese catalane non avrebbero più accesso ai fondi europei. In altre parole la Catalogna si troverebbe al di fuori del Mercato Unico, ma, a differenza del Regno Unito, senza un orizzonte negoziale del tipo di Brexit, e senza prospettive (almeno a breve termine) di aderire al modello SEE o di avvalersi di accordi associativi bilaterali (del tipo degli accordi tra Unione Europea e Svizzera). L'economia catalana, attualmente una delle più prospere e dinamiche del continente, sembrerebbe destinata ad una lunga stagione di declino ed impoverimento, oltre che di isolamento internazionale.

Al di là degli aspetti giuridici ed economici, il futuro dell'Indipendenza catalana risulta quindi complesso da delineare, soprattutto se si considera l'impossibilità di identificare uno Stato in senso lato "protettore" sul quale la Catalogna potrebbe fare affidamento per vedere almeno in parte legittimata la sua aspirazione independentista; si pensi ad esempio alla Repubblica Turca di Cipro del Nord, autoproclamatasi il 15 novembre 1983, ma non riconosciuta dalla comunità internazionale ad eccezione di un solo Stato che garantisce la sua esistenza e sopravvivenza: la Turchia. O le repubbliche ex-sovietiche di Transdniestria, Sud Ossezia e Abcasia, "ritagliate" dal territorio ucraino e rispettivamente georgiano, e riconosciute dalla sola Federazione Russa, quale potenza protettrice che ne assicura la sopravvivenza.

* * *

Nonostante tutti questi rischi e gli addebiti di violazione dell'articolo 155 della Costituzione spagnola relativo al mancato rispetto degli obblighi costituzionali da parte di una Comunità Autonoma¹⁶, *Carles Puigdemont*, presidente della *Generalitat*, ha annunciato di voler dichiarare l'indipendenza catalana il 9 ottobre 2017. Il Tribunale Costituzionale spagnolo ha emesso un provvedimento d'urgenza¹⁷ con il quale sospende la sessione del Parlamento catalano fissata per tale data e dichiara nullo e senza alcun effetto qualsiasi atto, risoluzione o accordo assunto in violazione della sua sentenza. La risposta del Governo catalano alla sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo è stata quella di posticipare la data annunciata della dichiarazione d'indipendenza al 10 ottobre, data in cui è stata convocata una nuova sessione del Parlamento catalano. La parola fine sulla storia dell'indipendenza della Catalogna è lontano dall'essere scritta, e gli scenari di diritto internazionale ed europeo dei prossimi mesi e anni sono destinati a riservare sorprese e situazioni inedite.

¹⁶ Costituzione Spagnola, articolo 155: "... 1. Ove la Comunità Autonoma non ottemperi agli obblighi imposti dalla Costituzione o dalle altre leggi, o si comporti in modo da attentare gravemente agli interessi generali della Spagna, il Governo, previa richiesta al Presidente della Comunità Autonoma e, ove questa sia disattesa con l'approvazione della maggioranza assoluta del Senato, potrà prendere le misure necessarie per obbligarla all'adempimento forzato di tali obblighi o per la protezione di detti interessi.

2. Il Governo potrà dare istruzioni a tutte le Autorità delle Comunità Autonome per l'esecuzione delle misure previste nel comma precedente...".

¹⁷ Tribunale Costituzionale, *Sentencia* 134/2017, del 05.10.2017, disponibile al seguente [LINK](#).